





#### REGIONE CALABRIA

#### **LEGGE REGIONALE**

# MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 11 (DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO RURALE. ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA)

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 maggio 2017

Si assegna il numero 13 della serie delle leggi regionali dell'anno 2017



PARTE I

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

## Art. 1 (Modifiche art. 23)

- 1. All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.":
  - b) al comma 2, le parole "di cui al precedente comma 1" sono soppresse;
  - c) al comma 5, le parole ", ai sensi dei precedenti commi 1 e 2," sono soppresse.

## Art. 2 (Modifica art. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della I.r. 11/2003, le parole "diretti, indiretti e potenziali,", sono soppresse.

## Art. 3 (Modifica art. 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della I.r. 11/2003, dopo la parola "immobili" sono inserite le seguenti: "agricoli ed extragricoli".

#### Art. 4 (Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

#### Art. 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).





La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 09 maggio 2017

**OLIVERIO**